

PARTE I

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1988 n. 29

Ulteriori deleghe alle Province delle funzioni previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in materia di costruzioni e snellimento delle procedure.

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Ferme restando le funzioni amministrative già delegate dalla legge regionale 21 luglio 1983 n. 29, sono delegate alle Province le ulteriori funzioni amministrative di competenza della Regione per le zone non classificate sismiche in materia di costruzioni edilizie di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, con l'esclusione delle funzioni amministrative relative agli abitati da consolidare di cui agli articoli 2 e 13 della medesima legge.

Articolo 2

Oggetto della delega

1. Le funzioni amministrative previste nella legge 2 febbraio 1974 n. 64 delegate ai sensi dell'articolo 1 concernono:
 - a) ricevimento del processo verbale, esecuzione di ulteriori e eventuali accertamenti e trasmissione del processo verbale al Pretore con le proprie deduzioni (articolo 21, primo e secondo comma);
 - b) ordine di sospensione dei lavori e relative comunicazioni al Sindaco e al Prefetto, richiesta al Prefetto dell'intervento della forza pubblica (articolo 22);
 - c) esecuzione d'ufficio (articolo 24);

d) ordine di demolizione o di adeguamento in caso di reato estinto per qualsiasi causa (articolo 25);

e) ricevimento della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi ai sensi del titolo III della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (articolo 26).

2. A seguito della delega operata con la presente legge per il dibattimento di cui all'articolo 23 secondo comma della legge 2 febbraio 1974 n. 64 deve essere citato il responsabile dell'ufficio tecnico della provincia territorialmente competente.

3. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 25 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, la comunicazione di cui all'articolo 26 della legge medesima viene inviata anche alla provincia territorialmente competente.

4. I fondi previsti in bilancio per il finanziamento delle funzioni delegate con la presente legge sono ripartiti tra le province dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

- a) 50 per cento in proporzione alla superficie delle province;

- b) 50 per cento in proporzione al numero complessivo degli abitanti di ciascuna provincia.

5. Alle funzioni delegate ai sensi della presente legge si applica l'articolo 109 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42.

Articolo 3

Semplificazione delle procedure

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 il certificato di rispondenza delle opere eseguite, previsto dall'articolo 28 della stessa legge, è sostituito:

- a) dal certificato di collaudo previsto dall'articolo 7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 per le opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, e a struttura metallica;

- b) dal certificato di collaudo prescritto dalla normativa vigente per le opere di altra struttura, soggette a collaudo